



# Comune di Gonnosnò

Provincia di Oristano

Via Oristano, 30 - 09090 Gonnosnò

E-mail: [protocollo@comune.gonnosno.or.it](mailto:protocollo@comune.gonnosno.or.it) - Web.: [www.comune.gonnosno.or.it](http://www.comune.gonnosno.or.it)

PEC: [protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it)

Partita iva 00069670958

☎ 0783/931678 - ☎ 0783/931679

Ufficio del Sindaco

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 4 DEL 31/08/2021

**OGGETTO: Obblighi di condotta per i proprietari e/o conduttori di cani.**

### IL SINDACO

#### Visti:

- L'art. 50 D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali);
- Art. 13. L. 833/1978;
- DPR 320/1954 (Reg. Polizia Veterinaria)
- Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 03.03.2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

#### Richiamate:

- La Legge n. 281 del 14 agosto 1991, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo e la Circolare 14.05.2001 n. 5 del Ministero della Sanità (Attuazione della L. 281);
- L.R. n. 39 del 13.09.1993;
- La Legge della Regione Sardegna n. 21 del 18.05.1994, norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina, così come modificata e integrata dalla L.R. n. 35/96 del 01.08.1996 e dalle successive modifiche e integrazioni;
- L'allegato alla D.G.R. n. 17/39 del 27.04.2010, direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione;
- DPGR 04.03.1999, n. 1 (Regolamento di attuazione delle Leggi 281, 21 e 35);

#### Premesso che:

- il proprietario e/o detentore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale, e risponde sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose, provocati dall'animale stesso;
- chiunque a qualsiasi titolo, accetti di detenere e/o accudire un cane vagante, se ne assume la piena responsabilità;

#### Preso atto che:

- sono sempre più numerose e frequenti le segnalazioni di cani vaganti senza controllo da parte dei proprietari, privi di museruola e talvolta manifestamente aggressivi, che creano una situazione di disagio sociale, di pericolo per la circolazione stradale e per la vita degli animali stessi;
- è diffuso il fenomeno di abbandono delle deiezioni dei cani nelle aree pubbliche, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini;

- è abitudine lasciare sul suolo pubblico le ciotole vuote usate per la somministrazione di cibo e acqua ad animali vaganti sul territorio.

### **ORDINA**

1. È fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di cani, circolanti nella pubblica via, nei luoghi aperti al pubblico di condurli al guinzaglio, e avere una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali o su richiesta delle Autorità competenti.
2. Il proprietario e/o detentore del cane deve sempre affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e deve assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali.
3. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni e avere al seguito strumenti idonei per la raccolta delle stesse esibendoli a richiesta delle Autorità competenti.
4. È fatto divieto nel perimetro urbano lasciare le ciotole vuote usate per la somministrazione di cibo e acqua ad animali vaganti sul territorio.

### **AVVERTE**

Salvo diversa disposizione di Legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alla presente Ordinanza, consiste nel pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 500,00, ai sensi della L. 689/1981.

### **DISPONE**

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a: Al Servizio di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri Gonnosnò, alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Oristano.

### **INFORMA**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- Entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- Entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

**IL SINDACO**

Ignazio Peis